



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

18979 - 25

Composta da

Orlando Villoni - Presidente -
Maria Sabina Vigna
Paola Di Nicola Travaglini - Relatrice -
Pietro Silvestri
Paolo Di Geronimo

Sent. n. sez. 536
C.C. - 11/04/2025
R.G.N. 8392/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da



avverso l'ordinanza del 13/02/2025 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma ha accolto l'appello del
Pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma, emesso il 22 novembre 2024, di sostituzione, a
[REDACTED] della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella
dell'obbligo di dimora nel comune di [REDACTED] e del divieto di avvicinamento alla

persona offesa, indagato per il delitto di atti persecutori, ripristinando la misura restrittiva custodiale non essendo stata l'istanza di modifica notificata al difensore di fiducia della persona offesa.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso [redacted] con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

Violazione dell'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen. in quanto l'istanza di sostituzione dell'originaria misura custodiale era stata notificata dal difensore dell'indagato, Avvocato [redacted] al difensore della persona offesa, Avvocata [redacted] che aveva comunicato al collega di avere provveduto ad inoltrare l'istanza direttamente alla persona offesa, di non essere più il legale di questa e di non conoscere il nome del professionista che aveva assunto l'incarico (mail del 19 novembre 2024).

Alla luce di questi elementi, la motivazione dell'ordinanza impugnata è eccessivamente formalista in quanto sebbene la notifica dell'istanza non sia stata notificata al difensore attuale della persona offesa agli atti vi è la prova di una sostanziale conoscenza di quest'ultima che non aveva provveduto a depositare memorie difensive.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive disposizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il provvedimento impugnato, con argomenti logici e completi fondati su non contestati elementi di fatto, nell'accogliere l'atto di appello del Pubblico ministero, ha dato atto che: a) l'istanza di sostituzione della misura cautelare applicata all'indagato per il delitto di atti persecutori era stata notificata il 18 novembre 2024 dal difensore di [redacted] al precedente difensore della persona offesa che gli aveva espressamente rappresentato di essere stato sostituito da altro legale; b) la persona offesa, il 16 ottobre 2024, cioè un mese prima della

presentazione dell'istanza menzionata, aveva nominato l'avvocata [REDACTED] "revocando ogni altra precedente nomina"; c) detto atto era stato inviato all'ufficio del Pubblico ministero procedente tramite portale del deposito degli atti penali in data 17 ottobre 2024; concludendo correttamente per l'annullamento del provvedimento di sostituzione del Giudice per le indagini preliminari emesso senza notifica dell'istanza al nuovo difensore della persona offesa ritualmente nominato da questa per come risultante dagli atti del procedimento.

3. Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore (Sez. 2, n. 12377 del 10/02/2021, Castagna, Rv. 280999).

Il provvedimento impugnato, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non assume affatto un'interpretazione formalistica della disposizione censurata, ma recepisce obblighi sovranazionali, a partire dalla Direttiva 2012/29/UE sulle vittime dei reati, il cui art. 4 impone agli Stati di mettere la persona offesa di qualsiasi reato in condizione di avere tutti gli strumenti di conoscenza per tutelare ed esercitare i propri diritti, Direttiva recepita con il decreto legislativo n. 212 del 2015 (Sez. 6, n. 8691 del 14/11/2017, dep. 2018, A., Rv. 272215).

La persona offesa deve essere informata in merito ai suoi diritti e facoltà e alle modalità di esercitarli e reagire in caso di violazione (art. 90-*bis* cod. proc. pen.), ha diritto ad essere informata anche dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'eventuale evasione dell'imputato o del condannato o dell'internato in esecuzione di misura di sicurezza, anche senza previa richiesta, se il procedimento ha ad oggetto reati di violenza di genere, domestica e contro le donne (90-*ter*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.); ha diritto di ricevere l'informazione di garanzia, la richiesta di proroga del termine di indagine, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei

procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori.

Tutti detti diritti sono stati ulteriormente incrementati dalla l. n. 69 del 2019, dal d.lgs. n. 150 del 2002 e dalla l. n. 168 del 2023 che hanno inciso anche su tutta la materia relativa agli obblighi di comunicazione relativi alle misure cautelari (artt. 282-*quater* e 299 cod. proc. pen.) nella logica della prioritaria tutela della persona offesa.

L'ordinamento ha poi incoraggiato una difesa tecnica per le vittime di questi delitti, in ragione della maggiore esposizione al pericolo di quelle prive di un'adeguata assistenza, con la previsione del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito (art. 76, comma 4-*ter*, d.P.R. n. 115 del 2002), e con l'estensione degli obblighi di comunicazione al loro difensore, ove nominato.

Questo complesso e completo quadro normativo multilivello attribuisce alla persona offesa dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne un ruolo attivo, nella logica di una sua effettiva e tempestiva tutela, in quanto titolare del diritto di informazione funzionale all'esercizio di una partecipazione consapevole alla procedura *de libertate* per offrire elementi utili e pertinenti al profilo delle esigenze cautelari e al *sub-procedimento* introdotto dalla richiesta di revoca o di modifica *in melius* della misura cautelare (Sez. U, n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 283042, in motivazione § 8.5 e 8.6), partecipazione che diventa tanto più consapevole ed effettiva proprio con la difesa tecnica e la messa in condizione di questa di svolgere il proprio mandato, soprattutto in chiave di tutela e di valutazione del rischio.

Ne consegue che, come correttamente argomentato dal provvedimento impugnato, ove il difensore nominato dalla persona offesa non sia stato posto a conoscenza dell'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., così da non potere controdedurre rispetto ai diritti della persona assistita, il provvedimento di modifica comunque emesso è nullo ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43103 del 12/06/2017, A., Rv. 271009).

4. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

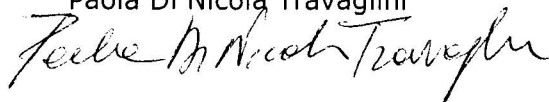
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'11 aprile 2025

La Consigliera estensora

Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente

Orlando Villoni



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Orlando Villoni



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 21 MAG 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele

